PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 10.04.2020

Circolare 20/2020
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

Oggetto: rinvio "condizionato" dei termini di versamento fiscali e contributivi con scadenza in aprile e maggio

Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) interviene sui termini di versamento delle imposte, introducendo ulteriori differimenti rispetto a quelli già previsti dagli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia).
Tali disposizioni, in particolare, sono contenute nell'articolo 18.

I nuovi differimenti

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l'articolo 18, ai commi 1 e 2, stabilisce un **differimento potenzialmente di più ampia portata, visto che è applicabile indipendentemente dalla dimensione del soggetto.**
È però prevista la **verifica di un requisito**: per fruire del differimento è necessario **dimostrare una riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**, riduzione che dipende dalla dimensione del soggetto:

- **per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni nel 2019**, è necessario verificare una **contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** (confronto tra marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- **per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni** (nel 2019), è richiesta una **contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi**.

È bene sottolineare che **ciascun mese è autonomo**, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni:

- la contrazione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020;
- la contrazione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020;
- la contrazione in entrambi i mesi di marzo ed aprile del 2020 rispetto ai rispettivi mesi del 2019 comporta il differimento dei tributi dovuti per entrambi i mesi di aprile e maggio.

Debiti oggetto di sospensione sono:

- **l'imposta sul valore aggiunto**, **per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020**;
- **le ritenute** (Irpef e relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) **nonché i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2020** (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Per i clienti che intendessero sospendere i pagamenti sopra indicati in base al nuovo provvedimento sono pregati di voler provvedere alla consegna dei documenti relativi a tali mensilità in tempo utile da consentire allo studio la registrazione e la verifica del calo di fatturato. Qualora la percentuale di calo del fatturato fosse già certa, Vi preghiamo di voler contattare il ns. studio per consentirci di prenderne nota al fine di evitare l'addebito di IVA, ritenute e contributi in via automatica attraverso la delega concessaci per il pagamento attraverso la piattaforma Entratel.

Contribuenti di recente costituzione

Il comma 5 dell'articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi.
Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso, indipendentemente dalla contrazione di fatturato o corrispettivi.

Contribuenti nelle zone emergenziali

Il comma 6 si occupa dei **soggetti** (imprese e professionisti) **che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, per i quali **la sospensione opera indipendentemente dal volume di ricavi o compensi 2019, facendo riferimento alla riduzione di fatturato o di corrispettivi** (nei mesi di marzo ed aprile), **nella misura di almeno il 33%.**
Anche in questo caso occorre osservare la contrazione di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 darà diritto al differimento dei versamenti in scadenza nel mese di aprile; la contrazione di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 darà diritto al differimento dei versamenti del mese di maggio.

Prolungamento per tutti I contribuenti fino al 16 aprile della "mini proroga" di 4 giorni dei versamenti

Sono sospesi I versamenti nei confronti delle PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 (risoluzione 12/E/2020).
I versamenti, in scadenza il16 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (articolo 60 DL 18/2020 e articolo 21 DL 23/2020)

Differimenti per particolari categorie di contribuenti maggiormente colpiti dall'emergenza (D.L. 18/2020)

Infine, il comma 8 dell'articolo 18 prevede **l'applicabilità delle disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti** (articolo 8, D.L. 9/2020 e articolo 61, comma 1 e 2, D.L. 18/2020) riguardanti la **sospensione dei termini di versamento** per **le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria**, qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di fatturato.
Si tratta in particolare delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oltre ad altri settori individuati (tra questi si segnalano **bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto**). Tali soggetti **beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi** (*ex* articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) **oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo** (articolo 61, comma 2). Questi versamenti **dovranno essere effettuati entro il 31 maggio** (salvo rateazione in 5 rate mensili).

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali, per gli enti del terzo settore e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, è previsto lo spostamento dei versamenti relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per le assicurazioni obbligatorie.
Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al **30 giugno 2020** in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it